

N. 52/2015 I.E.



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Il Tribunale ordinario di RIETI, Sezione Promiscua, così composto:

dott. Francesco ODDI	presidente
dott. Tommaso MARTUCCI	giudice
dott.ssa Ilaria AURICCHIO	giudice - est.

riunitosi in camera di consiglio, in funzione di giudice dell'esecuzione;

vista la conferma dell'assegnazione del procedimento alla dott.ssa Ilaria AURICCHIO, da intendere nel senso della sua indicazione quale giudice relatore;

letta la richiesta, pervenuta in data 15.6.2015, con la quale la difesa dell'imputato LORENZONI Giacomo ha richiesto la revoca della riduzione in pristino dell'area interessata dalle condotte giudicate con sentenza n. 230/12;

visto il parere del PM richiesto dal relatore, reso in data 11.8.15, ed espresso in senso negativo all'accoglimento dell'istanza, evidenziando che *'la situazione non è affatto mutata dalla data della sentenza ad oggi'*;

ritenuta la competenza del Tribunale di Rieti in composizione collegiale quale organo dell'esecuzione, trattandosi di sentenza collegiale passata in giudicato poiché, anche alla luce della disciplina sopravvenuta ex d.lgs 42/04, deve ritenersi applicabile in principio secondo cui *'in tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente, sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere'*: Cass. Sez. 3, n. 36192 del 11/07/2001;

vista la mancata allegazione, da parte dell'istante, della menzionata attestazione datata 9.10.14, con cui il Comune di Vacone avrebbe certificato l'assenza del vincolo paesaggistico;

rilevato che, in ogni caso, l'attestato menzionato non proverrebbe dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendosi sotto altro profilo ritenere ancora valide le considerazioni espresse in sentenza, quanto alle ragioni idonee alla erronità delle conclusioni raggiunte in merito alla deroga asseritamente apportata dal piano regolatore al PTP;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Tribunale ordinario di Rieti

Rieti, 13 agosto 2015
Il giudice est.
Dott.ssa Ilaria Auricchio

Il Presidente
Dott. Francesco Oddi



Depositato in Cancelleria
il 17/8/15
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Isabella Veneri